



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Acquisti

Prot. n. 2016/102460

Disposizione n. 267 del 14/12/2016

Oggetto: Proroga tecnica dei contratti per l'affidamento dei servizi di Facility Management per le società del Gruppo Equitalia - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs.163/2006.

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2009, le Società del Gruppo Equitalia hanno aderito alle Convenzioni che Consip S.p.A. ha periodicamente bandito per l'affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare:

- in data 27/10/2009, è stata attivata la Convenzione Consip "*Facility Management Uffici 2*" (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception, facchinaggio) per gli immobili situati in Emilia Romagna, Liguria e Campania;
- in data 21/03/2012, è stata attivata la Convenzione "*Facility Management Uffici 3*" (servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni) per gli immobili situati in Umbria.

Le società del Gruppo Equitalia hanno aderito alle suddette Convenzioni sottoscrivendo, con gli aggiudicatari dei vari lotti, gli Ordinativi Principali di Fornitura:

- contratto CIG 3756459806, stipulato con Siram S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 4 della Convenzione Consip FM 2), per gli immobili della regione Emilia Romagna, con scadenza al 31/12/2015 e successivamente prorogato sino al 31/12/2016;
- contratto prot. 228793 del 27/12/2011 CIG 4058430262, stipulato con Siram S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 4 della Convenzione

Consip FM 2), per gli immobili della Regione Liguria, con scadenza al 31/12/2015 e successivamente prorogato sino al 31/12/2016;

- contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 CIG 29017220BF, stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 10 della Convenzione Consip FM 3), per gli immobili della Regione Campania, con scadenza al 30/06/2015 e successivamente prorogato sino al 31/12/2016;
- contratto prot. 275734 del 21/12/2012 CIG 48069157BD, stipulato con Manutencoop Facility Management S.p.A. (aggiudicataria del Lotto 5 della Convenzione Consip FM 3) per gli immobili della Regione Umbria in scadenza al 31/12/2016.

In data 19/03/2014 Consip S.p.A. ha pubblicato la Convenzione “*Facility Management 4*” (Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca), la cui data presunta di fine procedimento, inizialmente stimata per il primo trimestre del 2015, è stata più volte differita.

Attualmente, da quanto pubblicato sul portale Acquisti in rete P.A., la data di fine procedimento è prevista per il secondo trimestre del 2017.

Le variazioni nella previsione di attivazione della Convenzione FM4 hanno reso difficoltose la programmazione e la tempestiva pianificazione della strategia acquisitiva dei servizi in oggetto.

Inizialmente, infatti, nell'imminenza delle scadenze contrattuali relative agli altri Lotti delle Convenzioni FM2 e FM3, a fronte del primo slittamento della previsione di aggiudicazione, e stante la necessità di garantire i servizi di facility management per le regioni Sardegna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, si è proceduto, ove possibile a mezzo Mepa, ad effettuare degli “affidamenti ponte”, ovvero autonome procedure acquisitive per garantire i servizi in oggetto nelle more dell'attivazione della Convenzione Consip FM4.

Tali “affidamenti ponte” si sono, tuttavia, rivelati di complessa gestione sia nella fase di predisposizione della documentazione di gara, sia e soprattutto nella fase di gestione operativa.

Come evidenziato dalla funzione Logistica e Infrastrutture nelle nota tecnica prot. 2016/741065 del 25 ottobre 2016, infatti, *“il cambio del fornitore aggiudicatario sconta i necessari tempi di start up dei servizi e richiede complesse attività di avvio delle prestazioni. Per quanto riguarda i servizi manutentivi è necessario, ad esempio, effettuare numerosi sopralluoghi presso le sedi interessate per la rilevazione e presa in carico degli impianti; per quanto riguarda i servizi di pulizia e facchinaggio, è prevista, inoltre, la “clausola di salvaguardia” per garantire il passaggio delle maestranze tra vecchio e nuovo fornitore con le relative criticità legate alla gestione del personale”*.

Alla luce dell'esperienza maturata si è deciso, dunque, per gli altri contratti attuativi delle Convenzioni Consip FM2 e FM3, di abbandonare la strada degli “affidamenti ponte” e di utilizzare lo strumento della cd. “proroga tecnica”.

Conseguentemente, i contratti relativi agli immobili situati nelle regioni Emilia Romagna, Liguria e Campania, attivati in adesione alla Convenzione Consip FM2, e scaduti rispettivamente il 31/12/2015, il 31/12/2015 e il 30/06/2015, sono stati prorogati, come già accennato, sino al 31 dicembre 2016.

Attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., con delibera del 17/11/2016, nelle more dell'attivazione della Convenzione *“Facility Management 4”* pubblicata da Consip in data 19/03/2014, ha autorizzato la proroga tecnica degli attuali contratti fino al 30 giugno 2017 per l'affidamento dei servizi di facility management relativi agli immobili situati nelle seguenti regioni:

- ✓ Liguria, per un importo massimo pari a € 98.000,00;
- ✓ Emilia Romagna, per un importo massimo pari a € 233.000,00;
- ✓ Umbria, per un importo massimo pari a € 85.000,00;

- ✓ Campania, per un importo massimo pari a € 754.000,00.

Di conseguenza, con le RDA 2016/0583-0585-0587-0588 trasmesse dalla Funzione Logistica e Infrastrutture di Equitalia S.p.A., è stata formalizzata la richiesta dei servizi in oggetto per un ulteriore periodo di 6 mesi, attesa l'indisponibilità della Convenzione Consip FM4 la cui definizione si prevede possa avvenire, salvo ulteriori slittamenti, entro il secondo trimestre del 2017 (informazione tratta dal sito Acquistinretepa.it).

Come si legge, infatti, nella Nota Tecnica allegata alle suddette RDA *“Tenendo conto dei tempi tecnici previsti nel Capitolato tecnico della Convenzione Consip FM4 (elaborazione Piano Dettagliato degli interventi, sopralluoghi tecnici del fornitore, verifiche documenti e revisione Piano dettagliato degli interventi, ecc.) e dei tempi tecnici legati alle procedure interne ad Equitalia, il tempo necessario per l'avvio della effettiva erogazione dei servizi presso le sedi interessate potrebbe slittare di ulteriori 9 mesi dalla data di attivazione della Convenzione stessa”*.

La spesa indicata non è imputabile al budget dell'anno in corso e troverà copertura nel budget dell'anno 2017 della Direzione Approvvigionamenti e Logistica.

L'iniziativa risulta pianificata:

- ✓ Liguria: cpi 30.9;
- ✓ Emilia Romagna: cpi 15;
- ✓ Umbria: cpi 13;
- ✓ Campania: cpi 30.4.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'Anac con comunicato dell'11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.



Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in virtù della loro natura di organismo di diritto pubblico, sono soggette, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Da quanto risulta dal sito istituzionale “Acquistinretepa.it”, l’attivazione della Convenzione Consip FM4 è stimata entro il secondo trimestre del 2017.

In vista della scadenza dei contratti attuativi stipulati in adesione alle Convenzioni Consip FM2 e FM3, si rende necessario prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti stessi, dal 1/01/2017 al 30/06/2017, in ragione delle seguenti considerazioni:

- ✓ la strategia acquisitiva seguita dal Gruppo Equitalia negli ultimi anni è stata quella di aderire, ove possibile, alle Convenzioni attivate da Consip S.p.A.;
- ✓ in particolare, le condizioni contrattuali tecnico-economiche delle Convenzioni Consip di Facility Management rendono operativamente ancora più conveniente l’adesione per la possibilità di esecuzione di più servizi ad opera di un unico operatore economico qualificato;
- ✓ i servizi di Facility Management sono necessari al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e fruibilità degli immobili nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ✓ Equitalia deve obbligatoriamente garantire i suddetti servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi e scongiurare la possibilità di chiusura sedi, sino all’attivazione della nuova Convenzione Consip FM4;
- ✓ le Convenzioni Consip FM2 e FM3 prevedono entrambe, all’art. 5 comma 5, l’obbligo per il fornitore di garantire la continuità dei servizi anche oltre la scadenza contrattuale, fino all’individuazione da parte dell’Amministrazione di un nuovo fornitore;



- ✓ al momento è segnalata, sul portale Acquistinrete, la nuova data presunta di fine procedimento della Convenzione FM4 prevista entro il secondo semestre 2017, salvo ulteriori slittamenti;
- ✓ è necessario prevedere, tenendo conto di quanto esposto relativamente ai tempi tecnici di attivazione ed ai pregressi ripetuti slittamenti della fine del procedimento di gara da parte di Consip, un periodo di circa 12 mesi dalla data di aggiudicazione all'attivazione "on site" dei relativi servizi. Tali tempi tecnici derivano dall'attività di start up necessarie al Fornitore aggiudicatario (sopralluoghi, predisposizione del Piano dettagliato degli interventi e dai necessari passaggi autorizzativi interni ad Equitalia).

Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip FM4 si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla stazione appaltante - di ricorrere alla c.d. "proroga tecnica" dei servizi in argomento.

Le Convenzioni Consip possono essere ricomprese nell'alveo dell'istituto del cd "contratto normativo": un preventivo accordo che fissa il contenuto dei (singoli) successivi contratti di adesione.

Individuata, pertanto, la peculiare natura delle Convenzioni Consip, non può escludersi in astratto la facoltà per i soggetti che hanno sottoscritto l'ordine attuativo, di disporre, in attesa dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip, una proroga tecnica dell'ordine stesso.

La proroga tecnica, tuttavia, è un istituto che costituisce un'eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni.

In proposito, si rammenta che, con la deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014, l'ANAC ha avuto modo di chiarire che "il ricorso all'istituto della proroga tecnica è ammesso quando l'Amministrazione, a seguito di un imprevisto prolungamento dell'iter di gara tempestivamente bandita, prolunga oltre la scadenza il contratto in essere fino all'individuazione del nuovo contraente". Ciò in quanto lo spostamento in avanti del termine



contrattuale deve essere causato da fattori del tutto esterni (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; vedi anche Deliberazione Avcp n. 86/2011), che non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009: la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"; in tal senso si è espressa anche l'AVCP - ora ANAC - con le deliberazioni nn. 86/2011 cit. e 69/2011).

I giudici amministrativi hanno avuto modo di precisare che "la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica" (Cfr. Consiglio di Stato sez V n. 215/2011; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3580/2013; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 188/2015).

Nel richiamare le indicazioni fornite con le deliberazioni AVCP (ora ANAC) n. 86/2011 e n. 69/2011; ANAC n. 1 del 29 gennaio 2014 e le sentenze CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; CdS, Sez. V, n. 2882/2009, è senz'altro possibile utilizzare lo strumento della proroga nel caso di specie, atteso che, dalle circostanze rappresentate in premessa, emergono:

- sia il sussistere delle condizioni particolari prescritte, ovvero i "fattori esogeni al volere della Stazione appaltante", rintracciabili nel grave ed imprevedibile differimento dell'attivazione della

Convenzione Consip FM4, causato dal prolungamento delle operazioni di gara indette da Consip medesima ;

- che, nel contempo, il permanere della necessità e dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi di Facility Management.

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell'aggiudicazione della Gara bandita da Consip in data 19/03/2014 "*Facility Management 4*" risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario:

- del contratto cig 3756459806 (adesione alla Convenzione Consip FM 2 Lotto 4 Emilia Romagna) stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Emilia Romagna sino al 30/06/2017, per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 233.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 156.026,55 per i servizi a canone ed euro 74.026,99 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 2.946,46;
- del contratto prot. 228793 del 27/12/2011 cig 4058430262 (adesione alla Convenzione Consip FM 2 Lotto 4 Liguria) stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Liguria sino al 30/06/2017 per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 98.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 55.000,00 per i servizi a canone ed euro 42.375,46 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 624,54;
- del contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 cig: 29017220BF (adesione alla Convenzione Consip FM 3 Lotto 10 Campania) stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. per gli immobili della regione Campania sino al 30/06/2017 per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 754.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 639.000,00 per i servizi a canone ed euro 112.456,34 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 2.543,66;
- del contratto prot. 275734 del 21/12/2012 cig 48069157BD (adesione alla Convenzione Consip FM 3 Lotto 5 Umbria) stipulato con Manutencoop Facility management S.p.A. per gli immobili della

regione Umbria sino al 30/06/2017 per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 85.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 44.245,87 per i servizi a canone ed euro 39.982,17 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 771,96.

Nelle suddette proroghe sarà prevista, in favore di Equitalia Servizi di riscossione, in caso di aggiudicazione della procedura di gara in corso, la facoltà di recesso anticipato senza necessità di giustificazioni e senza applicazione di penali, fatta salva la sola preventiva comunicazione di recesso al fornitore con un preavviso di 30 giorni.

Nelle suddette proroghe sarà, altresì, prevista la rinuncia, da parte dei Fornitori, agli importi extracanone per le attività e servizi non utilizzati alla scadenza delle proroghe stesse, in deroga a quanto disciplinato dalle Convenzioni Consip che prevedono, nei casi diversi dall'Ordinativo principale di fornitura, il loro pagamento per intero.

In particolare:

- per la proroga del contratto cig 3756459806 (adesione alla Convenzione Consip FM 2 Lotto 4 Emilia Romagna), la Siram S.p.A., con comunicazione del 14 Settembre 2016, nel rendersi disponibile alla proroga stessa, si è resa preventivamente disponibile alla rinuncia agli importi per i lavori extra canone non utilizzati alla scadenza del contratto;
- per la proroga del contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 cig: 29017220BF (adesione alla Convenzione Consip FM 3 Lotto 10 Campania), la Romeo Gestioni S.p.A. ha confermato che *“per le prestazioni eseguite in extra-canone non sussisterà per Equitalia nessun obbligo di spesa delle somme stanziare a consumo, e pertanto, sarà riconosciuto al fornitore il corrispettivo derivante dalle attività effettivamente rese”*.

L'affidamento sarà effettuato da Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (nella quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, risultano confluite tutte le Società del Gruppo), in forza del contratto

di servizi per il quale quest'ultima ha affidato alla prima le funzioni di Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Il Responsabile della Funzione Acquisti

- Vista la Delibera del CDA di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. del 17 novembre 2016;
- Viste le RDA 2016/0583-0585-0586-0587-0588 e la documentazione ad esse allegata;
- Sulla base della procura speciale conferita dal Direttore Generale di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., prot. n. 990443 del 22/11/2016;

DISPONE

di procedere alla sottoscrizione della proroga:

- del contratto cig 3756459806 stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Emilia Romagna per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 233.000,00 oltre I.V.A.;
- del contratto prot. 228793 del 27/12/2011 cig 4058430262 stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Liguria per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 98.000,00 oltre I.V.A.;
- del contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 cig 29017220BF stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. per gli immobili della regione Campania per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 754.000,00 oltre I.V.A.;
- del contratto prot. 275734 del 21/12/2012 cig 48069157BD stipulato con Manutencoop Facility Management S.p.A. per gli immobili della regione Umbria per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 85.000,00 oltre I.V.A.;

All'uopo stabilisce che:

- gli atti di proroga avranno tutti durata di 6 mesi, dal 1/01/2017 al 30/06/2017.

- Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip S.p.A. in data 19/03/2014 “*Facility Management 4*” (Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca), da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- i corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo né Equitalia S.p.A. né Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione;
- gli atti di proroga avranno la medesima forma dei contratti originari e saranno firmati digitalmente;
- le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizioni di cui ai citati contratti;
- sarà acquisita dai Fornitori, ai fini della sottoscrizione delle proroghe, apposita integrazione della cauzione definitiva prestata all’atto della stipulazione dei contratti originari;
- i Fornitori dovranno, altresì, presentare, ai fini della sottoscrizione delle proroghe, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O);
- per la proroga del contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 cig 29017220BF stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. per gli immobili della regione Campania il Responsabile del Procedimento è Franco Simone e il Direttore dell’esecuzione è Roberto Infusino;

- per le proroghe degli altri tre contratti (Emilia Romagna, Liguria e Umbria) il Responsabile del Procedimento è Pierluigi Chiattelli e il Direttore dell'esecuzione è Paolo Vola.

Stefano Carosi